



Prot. n. 33716 del 02/12/2010

Comune di Taurianova

(provincia di Reggio Calabria)

Ufficio del Difensore Civico

Gentile Signore XXXXXXX
Via XXXXXXXXX. Trav. XX, n. XX
89029 TAURIANOVA (RC)

Raccomandata a mano

Alla Commissione Straordinaria
Alla Responsabile del II Settore
SEDE

Trasmissione via e-mail

al Presidente della società GIO.SE.TA

Oggetto : Riscontro istanza prot. n. 31610 del 11/11/2010.

Gentile Signore,

riscontro la Sua istanza di intervento prot. n. 31610 del 11/11/2010, con la quale evidenziava che la società di riscossione dei tributi, Gio.Se.Ta, Le richiedeva, a suo dire illegittimamente, il pagamento della TARSU, a titolo di secondo appartamento, di un locale "rustico, privo di finestre, illuminazione, impianto idrico, fognario e pavimentazione".

Orbene, in base all'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 "la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del

1/3

territorio comunale” precisando poi che “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

Tale enunciazione è ripresa anche dal vigente regolamento comunale che disciplina la TARSU, il quale all'art. 7 riporta: *“non sono assoggettati alla tassa i locali che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, quali:...*
d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce).”

La Legge, quindi, non esclude a priori questi locali dalla tassazione, ma spetta all'utente dimostrare e documentare che le porzioni d'immobile indicate come garage, box, cantine, ecc. sono inidonee a produrre rifiuti.

Pertanto, se dalla verifica richiesta emergeranno i presupposti di cui sopra, Lei non sarà tenuto al pagamento della tassa per il suddetto locale.

Diversamente, Lei sarà tenuto al pagamento della tariffa applicabile nella CLASSE 1 (art. 16 Reg. TARSU) che riguarda le *“abitazioni private comprese le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (**autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili**)*.

Ciononostante, Le comunico che questo ufficio, con istanza inoltrata in data 4/5/2010, aveva già avanzato all'Amministrazione comunale richiesta di voler valutare attentamente la questione, ponendo l'accento sulla minore potenzialità di rifiuti che alcune superfici producono e sull'opportunità di un'equa e corretta tassazione.

In particolare, avevo evidenziato che le fattispecie riportate nella CLASSE 1 (art. 16 Reg. TARSU) quali *“**autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili**”* giustificano, a parere dello scrivente, l'attenuazione della misura tariffaria potendo determinarsi, in sede di esercizio della potestà regolamentare del comune, un migliore criterio di articolazione tariffaria con l'esenzione o con *“l'individuazione di una sottocategoria rispetto alla categoria di base (abitazioni)”*; confortato in questa richiesta dalla Legge (Art. 67 D.Lgs. 1993/597) e dalla **Risoluzione 19 marzo 1999 n. 45/E e**

Circolare 21 Maggio 1999 n. 111/E (*Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Locali destinati a solai, cantine e garages – tassabilità – art. 62 D.Lgs. 1993/507*) del **Ministero delle Finanze** in vista, soprattutto, dell'ormai prossima trasformazione della tassa in tariffa (TIA).

Pertanto, già in quella sede, avanzavo istanza all'Amministrazione comunale di voler introdurre qualche agevolazione tariffaria, in termini di riduzione o, in via eccezionale, di esenzione, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. cit, per tutti quei locali di mero transito (tra cui ovviamente le cantine) e dove, comunque, la presenza dell'uomo si manifestasse in modo solo sporadico (*tale da non poter determinarsi formazione di rifiuti in misura apprezzabile*), in vista soprattutto dell'ormai prossima trasformazione della tassa in tariffa (TIA).

Ad oggi, purtroppo la mia richiesta non ha ottenuto riscontro, pertanto oltre a ringraziarLa per la segnalazione inoltrata, con la presente colgo l'occasione per riproporre la mia precedente istanza del 4 maggio u.s., sollecitando l'intervento dell'Amministrazione comunale.

Distinti saluti.

Il Difensore Civico

Avv. Michele Ferraro